

Spett.le

**AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1**

**DIREZIONE SANITARIA:**

Via Oderisio, 1

82100 BENEVENTO

**Oggetto: ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE.**

La presente è formulata in nome, per conto e nell'interesse dei medici iscritti al SUMAI "Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana" firmatario dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità ambulatoriali, ai sensi del D. L.vo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, in persona del suo legale rappresentante p.t. Segretario Provinciale Dr. Maurizio IAZEOLLA, con sede in Benevento al V.le Mellusi, 168, elett.te dom.ti in S. Giorgio del Sannio alla via T. Rossi, 3 presso il mio studio, che sottoscrive unitamente a me la presente per ratifica e conferma.

**PREMESSO**

- che il vigente ACN della Specialistica convenzionata all'art. 28, comma 11 prevede, da parte degli Specialisti Ambulatoriali, l'utilizzo del ricettario SSN, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti regionali;
- che il vigente DGRC n. 1018/2001, allegato 1- Regolamento punto 3, comma 4, testualmente prevede: "La prescrizione da parte degli Specialisti ambulatoriali dovrà essere effettuata su ricettario regionale in caso di urgenza e di necessità";
- che la vigente DGRC n. 3613/99 ha precisato quali sono da considerarsi "casi di necessità" ritenendo tali quelli in cui normative e direttive nazionali e/o regionali prevedono espressamente che la indicazione terapeutica sia effettuata da parte di

una particolare figura di prescrittore (vedi note CUF- oggi AIFA);

- che la Deliberazione n. 1882 pubblicata nel BURC n. 53 del 22/12/2008 prevede espressamente che lo Specialista Ambulatoriale è “medico prescrittore” dotato di codice identificativo regionale;

- che le norme di cui all’ACN vigente restano in vigore fino alla sottoscrizione di un successivo Accordo Collettivo Nazionale anche se, per ipotesi, venissero abrogate e/o modificate le norme vigenti all’atto della sottoscrizione dello stesso;

- che, in ogni caso, la normativa sopra richiamata non è stata né abrogata né modificata, continuando a prevedere la possibilità prescrittiva in capo agli Specialisti Ambulatoriali;

- che le norme e le regole dettate per la prescrizione medica addirittura impongono ai medici specialisti, dipendenti delle SSR o convenzionati, l’obbligo di prescrivere direttamente, su ricettario regionale accertamenti ritenuti necessari per il paziente.

Dette norme impongono, altresì, allo specialista ambulatoriale di formulare direttamente le proprie richieste sul ricettario regionale tutte le volte in cui lo specialista ambulatoriale medesimo, ritenga opportuno eseguire o procedere ad ulteriori esami strumentali o di laboratorio o a consulenze di altri specialisti.

Infine, il medico specialista ha l’obbligo di procedere alla formulazione delle richieste sul proprio ricettario, anche quando intende rivedere il paziente.

### **CONSIDERATO**

- che, stante la vigenza della normativa sopra richiamata, la nota Prot. N. 63381 del 29/04/2010 dell’ASL in indirizzo appare illegittima, arbitraria e contraddittoria

nella parte in cui riconosce la potestà di prescrivere sui ricettari del SSN esclusivamente ai M.M.G. e P.L.S., nonostante si riconosca che tale potestà “è di norma attribuita” solo ai M.M.G. e P.L.S. e, quindi, di conseguenza, eccezionalmente anche ai Medici Specialisti Ambulatoriali;

- che la determinazione della ASL BN 1 in indirizzo di “dover intendere” le disposizioni in ordine alla distribuzione e consegna dei ricettari riferite esclusivamente ai M.M.G. e P.L.S., non solo appare prima facie in contrasto con la normativa vigente, ma ancor più appare ingiusta perché crea disagio all’utenza e di conseguenza lede il sacrosanto diritto alla salute, oltre che immotivata perché il sistema normativo applicabile è tale da garantire il contenimento della spesa farmaceutica, vuoi per la previsione di precise normative e direttive che garantiscono la trasparenza delle prescrizioni, vuoi perché le prescrizioni fatte dal Medico Specialista hanno prevalentemente ad oggetto necessari accertamenti e procedure diagnostiche.

Il tutto senza sottacere il fatto che i M.M.G e P.L.S. dovrebbero giustificare prescrizioni mediche non richieste dagli stessi.

Tutto ciò premesso e considerato il SUMAI, come sopra rapp.to, difeso ed elett.to dom.to

### **DIFFIDA**


formalmente l’A.S.L. BN 1 in indirizzo a voler immediatamente e, comunque entro e non oltre il termine di gg. 30 a far data dalla ricezione della presente, provvedere alla distribuzione e consegna dei ricettari SSN ai Medici Specialisti Ambulatoriali, “medici prescrittori” come per legge, al fine di mettere gli stessi in

condizione di esercitare la potestà prescrittiva farmaceutica, di accertamenti e procedure diagnostiche ad essi riconosciuta dalla normativa sopra richiamata ed in particolare dall'art. 28, comma 11 dell'ACN per la Medicina Specialistica Ambulatoriale.

Preavverte che in mancanza di ottemperanza alla presente diffida e di riscontro entro i termini sopra indicati il SUMAI sarà costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria anche con richiesta di provvedimento di urgenza, nonché a sporgere formale denuncia per omissione di atti di ufficio e per ogni altro reato meglio visto dal giudice penale nei comportamenti di Codesta Azienda.

S. Giorgio del Sannio, 10/11/2010

Avv. Clementina Ambrosino



Per ratifica e conferma

